

Allegato ' D ' al mio Atto

Titolo I N. 34127 di rep N. 20426 di racc

Denominazione e logo aziendale – Sede –

Durata –

Articolo 1


Denominazione e logo aziendale

La società denominata “Abruzzo Progetti S.p.A.” o, in breve, “AP S.p.A.”, costituita ai sensi dell'art.2325 ss. del Codice Civile, è regolata dal presente statuto.”

Il logo aziendale è un logotipo così definito: nome dell'azienda rappresentato in semplici lettere di carattere maiuscolo di colore bianco su sfondo blu e un'immagine di colore bianco costituita dalla sagoma della regione Abruzzo con sovrapposta l'icona di un ingranaggio. Nella parte inferiore è richiamato il tricolore rappresentato da tre sottili strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso. Detto logo è rappresentato nella riproduzione grafica riprodotta in calce.

L'ente pubblico proprietario esercita sulla società, da considerare quale ente strumentale dello stesso, i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dal presente statuto, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento *in house providing*.

RIPRODUZIONE GRAFICA DEL LOGO AZIENDALE



Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune dell'Aquila.

Potranno essere istituite e/o sopresse in Italia, nei modi di legge, sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali. L'istituzione di nuove sedi è oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'assemblea degli azionisti.

Il domicilio del socio, amministratore, sindaco, per i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Oggetto sociale

La Società opera al servizio del socio Ente Pubblico quale società strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dello stesso.

La Società opera ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni.


La Società svolge attività di supporto per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Abruzzo, di cui all'art. 118 Cost., nonché per quelle finalizzate alla ricostruzione post-sisma, svolgendo, in particolare, attività di organizzazione, gestione, archiviazione, monitoraggio e controllo, con riguardo alle materie di cui ai punti successivi.

La Società svolge attività di supporto amministrativo, tecnico e tecnico-

amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale, nelle materie di: demanio idrico e fluviale, gestione e qualità delle acque, protezione civile, rischio sismico, prevenzione rischio valanghe, ingegneria idraulica, governo del territorio e pianificazione territoriale, ambiente e protezione ambientale, demanio marittimo, opere marittime, edilizia sociale, difesa del suolo, recupero dei canoni idrici, politiche energetiche, qualità dell'aria, attività estrattive, rifiuti, trasporti e infrastrutture, agricoltura, oltre che in materia di ricostruzione post-sisma.

La Società, inoltre, fornisce alla Regione supporto tecnico-amministrativo con riguardo ad ogni altra competenza amministrativa di quest'ultima come, a titolo esemplificativo, in materia di turismo, cultura, patrimonio storico-artistico, sviluppo economico, attività produttive, sistemi informativi e sviluppo tecnologico, organizzazione e funzionamento dei dipartimenti regionali, valorizzazione e gestione strumentale di compendi immobiliari regionali, elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la gestione di piani operativi regionali e di programmi e piani finanziati o co-finanziati con fondi pubblici, controllo, verifica e rendicontazione delle risorse assegnate con fondi europei o nazionali, comunicazione, informazione e promozione istituzionale.

L'oggetto sociale è esclusivo. I rapporti tra la società e l'ente affidante per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono regolati da contratti di servizio nei quali sono disciplinati i rapporti tra le parti in merito ai contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse e le modalità di erogazione, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale. L'affidamento dei servizi e delle attività avverrà anche attraverso la sottoscrizione da parte del socio unico di una convezione con gli enti pubblici, aziende pubbliche, consorzi pubblici, società partecipate a totale capitale pubblico, operanti sul territorio della Regione



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a cursive flourish.

Abruzzo e la Società Abruzzo Progetti SpA. Eventuali sottoscrizioni con soggetti di natura privata o pubblica/privata saranno a discrezione dell'utilità del socio unico.

Relativamente alla osservanza degli obblighi assunti nei contratti, la Società è sottoposta ai poteri di verifica della correttezza amministrativa, della efficienza ed efficacia del servizio rispetto agli obiettivi fissati dall'ente affidante, esercitati dai funzionari responsabili dei settori di competenza nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente. La Società non agisce sul libero mercato.

La Società, è un organismo soggetto al controllo analogo e determinante della Regione Abruzzo, Ente pubblico proprietario. Il controllo prevede:

- controllo amministrativo, analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri uffici;
- controllo societario, quale azionista maggioritario;
- alla Società si applicano le disposizioni normative ed organizzative che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle strutture e sugli enti, agenzie e aziende della Regione Abruzzo;
- la Società è soggetta alla normativa sulle procedure ad evidenza pubblica, a quelle sulla trasparenza applicabili alla Regione ed alle norme statali sul contenimento e razionalizzazione della spesa ad essa applicabili nonché a quelle regionali che disciplinano la materia.

La Società non ha fine di lucro.

Fermo il divieto di agire sul libero mercato ed esclusivamente in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili;
- acquistare, utilizzare, trasferire, assumere e concedere in licenza, brevetti, invenzioni, *know-how*, tecnologie e diritti di proprietà industriale;
- contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, all'esclusivo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Stante la soggezione della Società al disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato totale annuo della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci.

Titolo II

Capitale sociale - Diritto di prelazione - Obbligazioni

Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila\00) di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno\00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Le azioni possono essere possedute esclusivamente dalla Regione Abruzzo o da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 6

Diritto di Prelazione

Le quote di partecipazione sono incedibili a soggetti privati. Il trasferimento delle quote di partecipazione sono solo a favore degli Enti locali o Aziende pubbliche e viene deliberato dall'ente titolare previo gradimento degli altri enti proprietari.

Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia di fronte alla società



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci soggetti pubblici, secondo le disposizioni del presente articolo.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, sempre soggetti pubblici, quote di partecipazione, dovrà previamente comunicare, con raccomandata RR da inviare all'Amministratore Unico, l'offerta pervenuta dal terzo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento.

Il trasferimento, anche a titolo gratuito, di quote di partecipazione, di diritti di opzione all'aumento del capitale sociale o di diritti di prelazione di quote di partecipazione non sottoscritte è comunque subordinato al gradimento degli altri enti proprietari, e comunque a favore di un ente pubblico, con provvedimento motivato.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta, l'organo amministrativo, deve dare notizia dell'offerta stessa a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data per l'acquisizione del parere di gradimento. Entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'Amministratore, acquisito il parere di gradimento espresso dagli altri enti proprietari attraverso i rispettivi organi competenti, deve comunicare per iscritto al socio alienante tale gradimento al trasferimento della partecipazione o indicare le ragioni per le quali il suddetto gradimento è negato.

In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso, e comunque e sempre a favore di un ente pubblico. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno far pervenire entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, manifestazione, a mezzo raccomandata RR, indirizzata all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, nonché l'intenzione di acquistare - in tutto o in parte - le quote di partecipazione offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci. L'Amministratore Unico, entro 8 (otto)


giorni dalla scadenza del termine di 40 giorni provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute ovvero del mancato esercizio del diritto da parte di tutti i soci.

Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, il socio offerente potrà alienare le quote di partecipazione per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione ovvero tutte le quote di partecipazione offerte in vendita, qualora lo stesso abbia indicato la non frazionabilità dell'offerta stessa e la prelazione non sia stata esercitata su tutte le quote di partecipazione offerte in vendita. La vendita dovrà avvenire nei confronti del terzo o dei terzi che hanno effettuato l'offerta ed alle condizioni nella stessa indicate, nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote di partecipazione offerte in vendita verranno attribuite ad essi nei limiti della proposta di acquisto da ciascuno di essi comunicata, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Le quote di partecipazione offerte in vendita saranno attribuite, anzitutto, ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione sulla quota di propria spettanza e, relativamente all'eventuale quota residua, agli altri soci in proporzione - ove necessario - alla proposta di acquisto da ciascuno di essi formulata.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote di partecipazione della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministratore Unico che il trasferimento stesso non faccia avvenire meno l'integrale partecipazione pubblica del capitale sociale.

Il diritto di prelazione, così come esposto nel presente articolo, spetta anche nel caso di conferimento delle quote di partecipazione ovvero nel caso di conferimento o altra forma di trasferimento dell'azienda. Nel caso di conferimento si assumerà quale corrispettivo, ai fini dell'esercizio della prelazione, il valore attribuito alle quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2465 c.c.; e, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il valore attribuito dalle parti alle quote di partecipazione, quale risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento



A handwritten signature in cursive script, located at the bottom right of the page.

dell'azienda stessa, ovvero, in mancanza, il valore effettivo delle quote di partecipazione che saranno determinate da un esperto indipendente incaricato dall'Amministratore Unico. Il prezzo determinato dall'esperto sarà definitivo tra le parti e non potrà essere impugnato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., se non provando la mala fede dell'esperto stesso.

Articolo 7

Versamenti degli azionisti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Amministratore Unico in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 8

Obbligazioni

L'Assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge.

Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

Titolo III

Assemblea

Articolo 9

Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue Deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti dissenzienti.

Articolo 10

Convocazione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/ video conferenza.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci

La convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

Articolo 11

Diritto d'intervento



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti iscritti al libro dei Soci della Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati, a cura della società, nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14), i luoghi audio e/o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 12

Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza,

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati. Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuoridegli azionisti. Qualora all'Assemblea partecipi un notaio per la redazione del verbale, questi fungerà anche da segretario.

Articolo 13

Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 14


Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie adesso riservate dalla legge.

Per la legale costituzione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è richiesta - così in prima come nelle convocazioni successive - la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richieste dalla legge.

Articolo 15

Validità delle deliberazioni



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

L'Assemblea ordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti, salvo che per le modifiche del capitale sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale previsti statutariamente, nonché per la modifica dell'ubicazione della sede sociale o delle sedi secondarie, ovvero per l'istituzione di queste ultime, per le quali delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale.

Articolo 16

Poteri e deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci tutti gli atti concernenti le decisioni significative della società, le strategie operative, la attuazione delle operazioni di acquisizione, di dismissione, piani industriali e finanziari, programma triennale delle attività di gestione e degli investimenti. A tal fine, l'Organo Amministrativo deve mettere a disposizione dei soci tutti i relativi documenti (piani strategici etc.) almeno cinque giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

Titolo IV

**Organi Amministrativi, di Direzione e di
Controllo**

ORGANO AMMINISTRATIVO

**Articolo 17
Amministratore Unico**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui nomina compete all'Assemblea dei soci su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

Il Socio pubblico ha la facoltà di nominare o revocare direttamente l'Amministratore Unico; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

L'Amministratore deve essere scelto fra persone che godono dei requisiti di onorabilità, professionalità e di moralità e di provata capacità gestionale. L'Amministratore dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile; se l'Amministratore viene a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.


All'Amministratore Unico spettano la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Articolo 18

Riunioni dell'Amministratore con l'Organo di Controllo

La riunione si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che l'Amministratore lo giudichi necessario e quando ne sia fatta



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

domanda scritta dal Collegio dei Sindaci.

Alla convocazione si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di email, posta elettronica certificata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

La partecipazione alle riunioni può avvenire - qualora l'Amministratore ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. Le decisioni prese durante le adunanze sono trascritte in apposito libro delle adunanze e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario. Il Segretario è nominato dall'Amministratore fra i dipendenti della Società.

Articolo 19

Compensi all'Amministratore Unico

La remunerazione all'amministratore è stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci e, comunque, non potrà eccedere i limiti stabiliti dalla normativa statale o regionale applicabile alla fattispecie. Il compenso complessivo per l'attività di amministratore unico deve essere articolato in una parte fissa, in percentuale inferiore al cinquanta per cento, e una variabile, per la restante quota, la cui spettanza deve essere collegata con indicatori di risultato in termini di efficienza ed efficacia anch'essi stabiliti con il

medesimo atto assembleare di nomina. La parte variabile spetta in relazione ai risultati conseguiti.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 20

Competenze dell'Amministratore Unico


L'Amministratore, nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo del socio Ente pubblico, che esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali definiti nel piano industriale e nel budget annuale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

ORGANO DI DIREZIONE

Articolo 21

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico ed è scelto, sulla base di criteri di adeguata professionalità e competenza rispetto al ruolo da ricoprire, tra soggetti in possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento,



A handwritten signature in black ink.

Laurea specialistica o Laurea magistrale e relative equipollenze, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di quadro o qualifica superiore. La nomina avverrà tra i soggetti qualificati dipendenti della Società ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Qualora l'Amministratore Unico non ritenga esservi personale qualificato tra i dipendenti della Società, la nomina potrà ricadere su un soggetto esterno alla stessa, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o laurea specialistica e con esperienza almeno quinquennale in qualifica di quadro o qualifiche superiore in enti o aziende pubbliche o private, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro.

L'incarico di Direttore Generale è attribuito con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

Il trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato dall'Amministratore Unico con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, tenendo tuttavia debitamente conto del principio di contenimento della spesa e del disciplinare sul controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR 109/2017 e s.m.i..

La figura del Direttore Generale non è soggetta allo *spoils system*.

La sottoscrizione del contratto di incarico di Direttore Generale comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto di Direttore Generale è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell'anzianità di servizio. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, nel caso in cui il Direttore Generale sia stato scelto all'interno della società, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in

godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata per tutta la durata dell'incarico di Direttore Generale ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dipendente nominato Direttore Generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 22

Competenze del Direttore Generale

Il Direttore Generale esercita le attribuzioni previste dal presente statuto e cura gli affari conferiti dall'Amministratore Unico, nei limiti dallo stesso stabiliti.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico-operativa della Società e risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidategli.

Il Direttore Generale cura l'ottimizzazione e il coordinamento di tutte le funzioni aziendali e delle attività operative di Abruzzo Progetti SpA ed ha facoltà di compiere ogni atto, su indicazione dell'Amministratore Unico, per la realizzazione delle strategie aziendali coerentemente con gli indirizzi dati dalla Regione Abruzzo, perseguendo obiettivi di ottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e fungendo da collegamento tra l'apparato organizzativo e l'amministrazione della Società.

In particolare il Direttore:

- a. formula proposte all'Assemblea per il tramite dell'Amministratore Unico e partecipa alle Assemblee;
- b. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. cura gli atti di gestione finanziaria;
- d. assicura la realizzazione dei piani aziendali e il conseguimento degli



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

obiettivi strategici;

- e. coordina l'attività delle strutture operative aziendali, in linea con i livelli di servizio stabiliti, al fine di garantire l'erogazione di servizi di qualità e conformi alla normativa vigente;
- f. presenta annualmente all'Amministratore Unico una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
- g. ha la responsabilità delle procedure relative a gare e concorsi;
- h. stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento della Società;
- i. dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'Azienda;
- j. se delegato dall'Amministratore Unico, rappresenta in giudizio l'Azienda con facoltà di conciliare e transigere;
- k. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici per il miglior raggiungimento delle finalità della Società;
- l. verifica e controlla l'attività delle figure apicali della Società, anche con l'eventuale esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia delle stesse;
- m. coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ex L. 241/90 e s.m.i.;
- n. nomina il Responsabile unico del procedimento (RUP) di ogni procedimento e ne approva gli atti finali di gestione.

Il Direttore Generale può, con suo provvedimento, delegare parte delle funzioni proprie ai quadri della Società, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23

Controllo analogo

In riferimento all'art. 2 del Disciplinare per il controllo analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017, il cui contenuto si richiama integralmente, si prevede l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali. Si intendono comunque richiamate tutte le modalità per il controllo analogo di cui al Disciplinare approvato con alla Delibera di Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017.


Al fine di garantirsi l'esercizio del controllo determinante ed analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i Soci si riservano di esercitare attività di indirizzo e controllo sui seguenti atti:

- a) bilancio della Società;
- b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa della Società;
- d) operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza orichiedano investimenti significativi sul patrimonio della Società.

Articolo 24

Organi Delegati

L'Amministratore Unico cura l'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale L.R. 27.5.2011 n. 15, recante "Adozione dei modelli di



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011". L'Amministratore può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Gli Organi Delegati riferiscono all'Amministratore e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

La remunerazione degli organi delegati è stabilita dall'Amministratore nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Sussiste il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 25

Collegio Sindacale

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplentirieleleggibili.

Alla nomina provvede l'Assemblea dei soci su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che designa, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea, sempre nei limiti stabiliti dal Testo Unico in materia di società

a partecipazione pubblica, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 26

Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze dell'Amministratore Unico e dell'Assemblea.

Articolo 27

Controllo Contabile


Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico sempre nei limiti stabiliti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 28

Revoca degli Organi di Controllo



Il Socio pubblico ha la facoltà di nominare o revocare direttamente gli Organi di Controllo; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

Articolo 29

Proroga degli Organi di Controllo

All'organo amministrativo e di controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.

Titolo V

Gestione della società - Gestione del personale - Trasparenza

Articolo 30

Gestione della Società

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società integra gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- procedure e regolamenti volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di legge e specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ;
- un ufficio di controllo interno che trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- un codice etico che esplicita i principi comportamentali ai cui la società (organi sociali, dipendenti ecc.) deve attenersi nei confronti di tutti quelli che sono coinvolti nell'attività della società stessa.

Gli strumenti adottati devono essere indicati nella relazione sul governo societario che la società predisponde annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e

pubblica contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 31

Gestione del Personale

La società stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Articolo 32

Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.


Titolo VI

Esercizio sociale - Utili

Articolo 33

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle prescrizioni di legge, che viene



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

approvato dall'Assemblea dei soci e trasmesso dall'organo amministrativo all'ente proprietario quale rendicontazione di attività svolta ed ai fini della valutazione e adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora, ai sensi del cod. civ., particolari esigenze della società lo richiedano; gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 34

Ripartizioni degli utili d'esercizio

Gli eventuali utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 35

Prescrizione dei dividendi

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Titolo VI

Scioglimento - Clausola Compromissoria - Rinvio alle norme di legge

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, preventivamente deliberato dall'Ente titolare, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

Articolo 37

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, tra i soci medesimi, tra i soci o la Società e gli amministratori o i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle inerenti la formulazione, l'interpretazione, l'esecuzione, la validità giuridica e l'esistenza dell'atto istitutivo della Società, dello Statuto e degli atti societari, che possono essere oggetto di soluzione compromissoria saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale, ai sensi della normativa vigente per tempo.


La competenza arbitrale è estesa espressamente ai rapporti sociali derivanti da accordi contrattuali tra la società ed i soci.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale Civile di L'Aquila.

L'arbitrato avrà sede in L'Aquila, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio. Il collegio arbitrale deciderà in forma rituale e secondo diritto, ai sensi degli artt. 816 bis ss. c.p.c. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

Per qualunque altra controversia non deferibile ad arbitrato è competente il Foro di L'Aquila.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con deliberazione dell'assemblea dei soci che rappresenti una maggioranza pari ai due terzi del capitale sociale. La litispendenza arbitrale non determina



sospensione o interruzione degli obblighi societari a carico dei soci.

Articolo 38

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, in particolare al D. Lgs.175/16 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

FIRMATO:

Registrato a L'Aquila
il 20-6-2022
N. 2303/14

Io sottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaio in L'Aquila,
attesto che la presente copia, composta di numero53.....
fogli , è conforme all'originale conservato nei miei atti e si
rilascia per uso **AMMINISTRATIVO**

L'Aquila, 21-6-2022

Antonella Grosso



